

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34900 Anno 2016

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: CRISCUOLO ANNA

Data Udiienza: 09/06/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Maino Antonio, nato a Corato il 06/07/1969

Tandoi Filippo, nato a Corato il 15/04/1960

Società Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa

avverso la sentenza del 09/07/2015 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di Maino Antonio e Tandoi Filippo e il rigetto del ricorso della società Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa;

uditi i difensori, avv. Salvatore D'Aluiso per Maino Antonio, avv. Nicola Rocco per Tandoi Filippo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, in subordine declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

uditi i difensori, avv. Stefano Preziosi e Mario Malcangi per la spa Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa, che hanno concluso per l'annullamento con rinvio in relazione



alla sanzione pecuniaria e l'annullamento senza rinvio delle statuizioni relative alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Matera il 21 dicembre 2010, assolvendo Cocci Antonio dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermando nel resto la sentenza.

La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati Maino Antonio e Tocci Filippo per il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. loro ascritto, nelle rispettive qualità di amministratore della Cerere srl dall'11/10/2005 e di amministratore unico della Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa nonché la responsabilità di detta società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24, comma 1 e 2, d.lgs. 231/2001 in relazione al delitto di cui all'art. 316 bis cod. pen.. In particolare, agli imputati si contesta di aver destinato il complesso industriale, realizzato con il contributo statale di circa 3 milioni e 800 mila euro, concesso alla Cerere srl ed incassato nella misura del 90%, a finalità diverse da quelle per le quali il finanziamento era stato concesso, atteso che, nonostante la società avesse beneficiato del contributo in deroga alla normativa comunitaria, che vietava il finanziamento dell'industria molitoria, solo per la specificità dell'iniziativa, stante il collegamento tra l'attività del mulino con l'attività dell'annesso pastificio e per la valorizzazione delle risorse locali, quali la particolare qualità del grano fornito dai consorziati, il progetto industriale era stato completamente stravolto mediante una serie di atti compiuti dagli imputati.

Dapprima il Cocci aveva assentito alla cessione delle quote possedute dalla Cerere srl nel CAR (Consorzio Agrario Regionale), pari al 35,48% del capitale sociale, alla Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa senza l'autorizzazione della Provincia di Matera, responsabile del Patto Territoriale; il Cocci ed il Tandoi avevano stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda (mulino e pastificio) di durata annuale, che prevedeva la facoltà della Tandoi di acquistare entro tale termine il ramo d'azienda; il Maino ed il Tandoi avevano stipulato l'atto di cessione definitivo senza l'autorizzazione della Provincia di Matera; la società acquirente aveva utilizzato nella gestione del mulino Cerere solo in minima parte grano locale, usando anche grano duro di provenienza estera, aveva apportato modifiche non autorizzate all'impianto, che aumentavano la resa di semola a discapito della qualità, trasformando il mulino in una struttura molitoria autonoma, tanto da aver trasferito sino al 19 aprile 2006 tutta la semola del mulino Cerere al proprio pastificio di Corigliano d'Otranto.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la violazione del vincolo di destinazione imposto con l'erogazione del contributo, finalizzato a realizzare un complesso industriale, che valorizzasse le produzioni locali, in particolare, un tipo di grano pregiato della collina materana, quale materia prima conferita dai soci, da destinare esclusivamente alla produzione di pasta di semola di grano duro, con espressa esclusione di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino.

Dunque, il finanziamento statale era stato concesso a condizione che la semola prodotta dal mulino venisse utilizzata solo per la produzione di pasta alimentare manufatta nel pastificio aziendale, realizzato sul medesimo lotto di terreno, cosicché la deroga alla normativa comunitaria era stata possibile solo in forza del collegamento funzionale del mulino con l'annesso pastificio, risultante dalla relazione istruttoria e dalla relazione ispettiva dei funzionari del Ministero delle Attività Produttive in data 20 febbraio 2006.

Pertanto, i giudici hanno ritenuto che la cessione alla Tandoi spa del ramo d'azienda costituisse un fatto prodromico alla delocalizzazione dell'impiego della semola prodotta dal mulino con grano locale per alimentare la produzione non dell'annesso pastificio, ma destinata all'impianto di Corigliano d'Otranto di proprietà della società acquirente, in patente violazione dello scopo e del programma per il quale il finanziamento era stato concesso, al punto da giustificare la revoca e da integrare il reato contestato sul piano oggettivo.

Quanto all'elemento psicologico del reato, i giudici hanno ritenuto irrilevanti le finalità e le giustificazioni addotte dagli imputati, in particolare, quella di garantire il raggiungimento degli obiettivi produttivi ed il mantenimento dei livelli occupazionali, sfruttando la capacità produttiva dello stabilimento, come comunicato alle autorità responsabili del Patto Territoriale, che non avevano mosso obiezioni, rilevando, piuttosto, lo stravolgimento del progetto e delle finalità che avevano giustificato l'erogazione del contributo.

Hanno, infine, confermato la confisca del mulino in danno della società Tandoi, in quanto la condotta distrattiva si era realizzata con il concorso determinante della Tandoi, prima con la stipula del contratto di affitto e poi con la cessione definitiva del ramo d'azienda, cosicché il mulino, realizzato dalla Cerere con il finanziamento pubblico, era confluito nel patrimonio della Tandoi, che mai avrebbe potuto beneficiare di quel contributo pubblico.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati e della società Tandoi Filippo e Adalberto F.lli spa.

Il difensore del Maina articola due motivi:

2.1 Violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto la Corte non ha valutato le risultanze di atti processuali, già indicati nei motivi di appello,

limitandosi a ripercorrere gli argomenti della sentenza di primo grado, senza riprendere quelli proposti dall'imputato e spiegare le ragioni per le quali li ha ritenuti non condivisibili: si deduce l'erronea individuazione dell'elemento materiale del reato, costituito dall'ottenimento di una pubblica erogazione e dalla distrazione di quanto ricevuto dalle finalità della stessa, in quanto il temporaneo e parziale trasferimento della semola prodotta dal mulino della Cerere ad altra unità produttiva della stessa proprietà non consente di individuare la violazione degli obiettivi del finanziamento cioè quello di incentivare la produzione del grano locale e lo sviluppo produttivo, economico ed occupazionale. Si sostiene che nel caso di specie non risulta che il pastificio annesso al mulino non avesse ricevuto la provvista necessaria per il suo funzionamento per effetto della destinazione ad altro impianto della materia prima, cosicché non risulta alcuna condotta distrattiva addebitabile all'imputato. Quanto al contestato utilizzo di grano estero si evidenzia l'illogicità e la carenza della motivazione, in quanto da alcun atto risulta l'esistenza di un vincolo circa l'utilizzo di risorse locali: lo esclude il parere del capo dipartimento del ministero delle politiche agricole del 28.9.2010; lo esclude l'art. 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che vieta agli stati membri qualsiasi restrizione quantitativa delle importazioni; lo stesso Ministero delle Attività Produttive il 18 luglio 2005 aveva concesso alla Cerere srl la proroga dell'esercizio di regime all'anno 2006 in conseguenza degli eventi metereologici, che avevano inciso sulla produzione di grano nei territori interessati al conferimento e la relazione istruttoria dell'Istituto San Paolo - Banco di Napoli in data 26 luglio 2006 analizza l'utilizzazione di grano di provenienza estera nel periodo di proroga e reputa soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per il subentro della Tandoi spa nelle agevolazioni, ma di tali risultanze la Corte di appello non ha tenuto conto. Quanto al trasferimento di parte della semola prodotta nel mulino materano in altro pastificio, che la Corte ritiene vietato, desumendolo dalla relazione istruttoria del Banco di Napoli, si deduce che l'unico vincolo imposto in relazione alla destinazione della semola prodotta nel mulino era costituito dall'impegno della società a destinarla alla produzione della pasta, come avvenuto nel caso di specie e ritenuto legittimo dallo stesso Ministero, secondo il quale l'impiego temporaneo della semola prodotta dal mulino di Matera per la produzione di pasta in due distinti reparti, uno localizzato nello stesso sito e l'altro in un sito appartenente alla stessa azienda, garantisce l'utilizzo ottimale dell'impianto e non è in contrasto con la normativa di settore: anche tali argomenti sono stati ignorati dalla Corte di appello, che ha anche trascurato che la relazione istruttoria dell'istituto di credito del luglio 2006 escludeva che la lavorazione della semola prodotta all'interno dell'impresa contrastasse con il divieto di vendita a



terzi e che detta relazione è parte integrante del provvedimento autorizzativo, rilasciato dalla Provincia di Matera il 3 agosto 2006. Pertanto, apoditticamente la Corte afferma la mancanza di ogni autorizzazione, anche in ordine alle trasformazioni apportate all'impianto, preesistenti all'insediamento del Maino, e già valutate nella detta relazione istruttoria, nella quale si prevedeva che, in seguito alla completa attuazione del piano di interventi del gruppo Tandoi, in proiezione 2008, l'intera produzione di semola del mulino sarebbe stata assorbita dall'annesso pastificio. Si censura l'intrinseca contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione dei reali scopi ed obiettivi del finanziamento, atteso che gli impianti sono rimasti localizzati nel territorio di Matera, sono rimasti efficienti grazie all'intervento del gruppo Tandoi e hanno conseguito gli obiettivi di competitività, occupazione e sviluppo previsti dal Patto Territoriale;

2.2 Violazione di legge e mancanza della motivazione, solo apparente, e contraddittorietà della stessa in ordine all'elemento psicologico del reato: si deduce che l'imputato ha sempre comunicato preventivamente le proprie iniziative agli organi di controllo, che con i provvedimenti del 3 agosto 2006 e 26 luglio 2006 le hanno autorizzate; si sottolinea che all'atto del subentro la Tandoi aveva esposto il piano industriale, illustrando quelle condotte erroneamente ritenute penalmente rilevanti, invece, autorizzate da parte degli organi di controllo, il che esclude la consapevolezza della illiceità della condotta, che altrimenti, sarebbe stata taciuta. Si segnala, inoltre, quale ulteriore elemento che prova l'illogicità della motivazione, la circostanza che l'originario capo di imputazione ascriveva l'abuso di ufficio per il rilascio di dette autorizzazioni al Presidente della Provincia di Matera ed ai responsabili del soggetto istruttore, rispettivamente assolto all'esito del giudizio ordinario e prosciolti in sede di udienza preliminare.

3. Il difensore del Tandoi articola due motivi:

3.1 Violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: si deduce che la Corte di appello ha erroneamente individuato lo scopo e gli obiettivi perseguiti attraverso il finanziamento pubblico, desumendoli dagli atti istruttori e non dal provvedimento finale del 3 agosto 2006, con il quale il Presidente della Provincia di Matera autorizzava la Tandoi spa ad assumere la gestione del ramo di azienda della Cerere srl. La Corte ha, inoltre, trascurato che detto provvedimento era fondato sulla relazione favorevole trasmessa dal soggetto istruttore del Patto Territoriale (Istituto San Paolo Banco di Napoli) all'Amministrazione Provinciale di Matera in data 26 luglio 2006; che nel provvedimento finale non vi è traccia dell'impegno della società beneficiaria di destinare in via esclusiva la semola prodotta al pastificio realizzato dalla Cerere srl, risultando unicamente imposto il divieto di qualsiasi forma di vendita a terzi;

che il Presidente della Provincia ed i funzionari del Banco di Napoli sono stati assolti dall'accusa di aver contribuito ad agevolare la malversazione ascritta al ricorrente. Si evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che l'illiceità della condotta consisterebbe nella delocalizzazione della lavorazione della semola prodotta dal molino con grano locale e nella destinazione per oltre due terzi agli impianti ubicati presso lo stabilimento di Corigliano d'Otranto, in quanto da alcun atto risulta che la lavorazione della semola fosse stata delocalizzata, essendo stata trasferita presso l'altro impianto solo la semola prodotta in eccesso rispetto alle esigenze del pastificio materano. Si segnala peraltro, che tale trasferimento era stato espressamente e preventivamente indicato tra le condizioni qualificanti l'ingresso della Tandoi nell'istanza del 10 maggio 2005, nella quale si chiarivano i mutamenti sopravvenuti, rispetto al progetto originario, che avevano determinato la paralisi dell'attività e che imponevano il trasferimento della produzione del mulino ad altro pastificio dello stesso soggetto giuridico, ed il progetto era stato assentito dagli organi di controllo e l'amministrazione provinciale aveva richiesto ed ottenuto il parere del professor Contieri, che escludeva ogni profilo illecito del detto trasferimento, in quanto avveniva nell'ambito della stessa compagine societaria. Quindi, non vi era stata alcuna violazione del divieto imposto né deviazione dalle finalità del finanziamento, essendo stato mantenuto il collegamento funzionale tra il mulino ed il pastificio. Si censura la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui assolve il Cocci, autore degli stessi atti negoziali, ritenuti idonei a fondare la condanna dei coimputati e si segnala l'omessa valutazione del parere del Capo Dipartimento delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 settembre 2010, nettamente contrastante con l'iter motivazionale della sentenza del Tar Basilicata n. 237/10, ampiamente utilizzata dai giudici di merito, in quanto in detto parere si esclude la rilevanza del collegamento dell'attività produttiva con la base produttiva agricola locale, atteso che, in caso contrario, si sarebbe trattato di un progetto di trasformazione di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del Trattato CE, non finanziabile per i divieti delle norme di settore;

3.2 Violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato: si deduce l'insussistenza del dolo per errore sulle finalità per cui è stata concessa l'erogazione pubblica oppure sulla legalità della nuova e diversa destinazione. La complessità e la difficoltà interpretativa delle clausole o delle prescrizioni contenute nell'atto di finanziamento in ordine alle modalità o ai termini di realizzazione dell'opera è, nel caso di specie, provato dai pareri richiesti per la corretta interpretazione delle clausole e prescrizioni. Si evidenzia



che, quando il beneficiario della sovvenzione pubblica, in buona fede, realizzi per ragioni tecniche, organizzative o produttive varianti all'iniziativa finanziata, che pur perseguendo un interesse generale, distolgano dallo scopo prefissato, non è ravvisabile la colpevolezza; da ultimo, la difesa segnala che la società non ha conseguito alcun vantaggio, non avendo percepito alcun finanziamento, erogato alla Cerere srl, alla quale ha corrisposto oltre 7 milioni di euro, versati a titolo di acquisto del ramo di azienda e di acollo dell'esposizione debitoria della cedente.

4. I difensori della società Tandoi spa deducono:

4.1 vizio di motivazione, in quanto la Corte ha confuso indebitamente la condotta della persona fisica con quella della società, incolpata di aver trasformato di fatto il mulino della Cerere srl pervenute, in struttura molitoria autonoma, senza argomentare e senza accertare se il reato presupposto avesse determinato un vantaggio per la società Tandoi e ha fondato la decisione sull'asserito apporto concorsuale della società alla delocalizzazione dell'impiego della semola prodotta dal mulino con grano locale. Si contesta che la Corte ha disapplicato le norme del d.lgs. 231/01, omettendo di individuare il vantaggio derivato alla società dagli atti negoziali contestati: vantaggio che risulta insussistente, in quanto la Tandoi è subentrata nel ramo d'azienda con contratto di affitto con obbligo irrevocabile di acquisto e successivo contratto di cessione, versando alla Cerere srl un corrispettivo di oltre 7 milioni di euro, senza godere dei contributi pubblici, erogati alla Cerere molto prima della stipula del contratto di affitto, ma la Corte ha del tutto ignorato tali argomenti, trascurando la liceità e regolarità del contratto di cessione del ramo di azienda, preceduto da valutazioni positive del soggetto istruttore e del soggetto responsabile della erogazione del contributo, che, non ravvisando cause ostative, escludeva di proporre la revoca dei contributi, sussistendo il pubblico interesse a mantenerli;

4.2 erronea applicazione della legge penale: si deduce che la Corte non ha correttamente individuato l'elemento materiale del reato, in quanto nel caso di specie non sussiste il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse sottese al finanziamento, identificate negli obiettivi produttivi, occupazionali ed economici; l'aver utilizzato la semola prodotta a Matera in altro luogo non poteva determinare la distrazione del finanziamento dalle finalità prescritte se non dimostrando che il pastificio annesso non poteva alimentarsi, il che non è stato provato, anzi, è emerso il contrario. La Corte non avrebbe considerato che il reato è escluso dal fatto che le finalità perseguite con il finanziamento sono state ugualmente raggiunte, tant'è che la società si impegnava a produrre pasta con il marchio Pasta di Matera;

4.3 illogicità e mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato con riferimento all'utilizzo di grano estero: la Corte ha trascurato che tale impiego era reso necessario da contingenze, che rendevano indispensabile l'approvvigionamento di materia prima per salvaguardare la produttività del mulino; che la Cerere aveva ottenuto una proroga dal Ministero nel luglio 2005 per la messa a regime dell'impianto entro la fine del 2005 a causa della siccità, che aveva ridotto la coltivazione del grano; che la Tandoi era subentrata nella gestione del mulino fermo da mesi e la fornitura di grano estero era necessaria per riattivare l'impianto;

4.4 vizio di motivazione sulla asserita mancanza di autorizzazione: l'affermazione della Corte è apodittica, in quanto sia l'affitto che la cessione furono autorizzate e coloro che rilasciarono l'autorizzazione ed espressero parere favorevole, tratti a giudizio per il reato di abuso di ufficio, sono stati assolti;

4.5 vizio di motivazione sulle modifiche apportate dalla società al mulino: non vi è prova che le modifiche siano state apportate dalla Tandoi né che fossero idonee a trasformare il mulino in struttura molitoria autonoma, risultando, anzi, prevista nel progetto iniziale la realizzazione dello scaricatore telescopico, che non avrebbe in alcun modo alterato o peggiorato la qualità del prodotto ed era stato realizzato da tempo. La Corte ha ignorato l'istruttoria della banca e la relazione del consulente nominato dalla PG, affermando la rilevanza di tali modifiche quali indici della malversazione, in quanto finalizzate a conferire all'esterno anziché all'annesso pastificio la semola prodotta dal mulino, con palese riferimento ad un inesistente e solo presunto intento di commercializzazione della semola;

4.6 illogicità e mancanza di motivazione con riferimento alla delocalizzazione presso lo stabilimento di Corigliano d'Otranto: la Corte non ha tenuto conto dell'inesistenza nel Patto Territoriale del vincolo di destinazione della semola al pastificio di Matera, cosicché non vi era alcuna ragione di vietare che la pasta venisse prodotta in un pastificio di proprietà della Tandoi;

4.7 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato: la Corte ha svalutato la rilevanza della costante interlocuzione della Cerere prima e della Tandoi poi con le autorità competenti, ritenendole indice della consapevolezza della illiceità della condotta distrattiva; ha ignorato che le condotte della Tandoi tendevano a salvaguardare le finalità di sviluppo e di occupazione, che il patto Territoriale mirava a tutelare, ma che la crisi della Cerere rischiava di far fallire: pertanto, è illogica la motivazione della Corte che confonde la coscienza dell'illecito con la consapevolezza dell'offesa;

4.8 vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato presupposto: la Corte ha trascurato che la Tandoi aveva chiesto di poter

subentrare alla Cerere a condizione che la semola prodotta nel molino potesse essere trasferita in altra unità produttiva fuori regione, ma appartenente alla stessa società, e illogicamente ha ritenuto che l'autorizzazione ottenuta, le missive e le richieste inviate agli organi competenti non siano idonei ad escludere il dolo;

4.9 violazione dell'art. 34 del Trattato CE: la sentenza impugnata incorre in violazione della normativa comunitaria nel ritenere il carattere imperativo delle prescrizioni del Patto Territoriale, che imponevano per la produzione di pasta la scelta dei fornitori ed il luogo di produzione e lavorazione, in quanto l'art. 34 del Trattato UE stabilisce la libertà dell'impresa nella scelta dei fornitori delle materie prime ed in tal senso è il parere del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole;

4.10 contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del reato ai fini dell'applicazione della confisca: si segnala la contraddittoria valutazione operata dalla Corte in ordine al contratto di affitto del ramo di azienda, ritenuto lecito al punto da assolvere il Cocci, e poi illecito ed elemento integrante il reato, sebbene l'operazione fosse stata approvata dalle autorità competenti;

4.11 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.19 d.lgs. 231/01 circa la qualificazione e quantificazione del profitto: premessa la liceità del contratto di affitto dal quale la Tandoi non ha ricavato alcun utile, ma ha corrisposto un prezzo di mercato, comprensivo del valore del bene realizzato con il finanziamento pubblico, e premesso che il finanziamento era stato già lecitamente ottenuto ed erogato alla Cerere, il reato si sarebbe realizzato nella fase esecutiva del contratto, secondo la Corte di appello con la delocalizzazione dell'impiego della semola nel pastificio della Tandoi: poiché, in realtà, tale impiego è stato solo temporaneo ed è durato 4 mesi, le finalità del Patto Territoriale non sono state disattese. Dalla liceità del contratto deriva che nella fattispecie si tratti di reato in contratto con la conseguenza che il profitto confiscabile corrisponde all'utile netto tratto dal reato, dal quale vanno scorporati eventuali benefici tratti dal danneggiato in esecuzione di un contratto lecito, ma la Corte non ha tenuto conto dei benefici tratti dalla Provincia di Matera dalla stipula e dall'esecuzione del contratto né ha considerato le condizioni di estrema difficoltà finanziaria in cui si trovava la Cerere, che rischiava di far naufragare il progetto ed è stata salvata dall'intervento della Tandoi, che ha garantito i livelli occupazionali e ha assorbito la forza lavoro in esubero di un altro stabilimento industriale locale dello stesso settore ovvero quello della Barilla. La Tandoi ha sostenuto un costo rilevante per acquisire la proprietà del bene, sottoposto a



confisca, oltre ai costi per l'assunzione del personale, 44 dipendenti della Cerere srl, di cui la Corte non ha tenuto conto;

4.12 erronea applicazione della legge penale in ordine alla confisca del profitto del reato, che può essere restituito al danneggiato: la Corte non ha considerato che non può procedersi a confisca di quei beni sui quali il danneggiato può vantare una pretesa restitutoria e nel caso di specie la Provincia di Matera è legittimata a chiedere la revoca del finanziamento erogato con relativa restituzione;

4.13 violazione dell'art. 33 d.lgs. 231/01 con riferimento alla confisca del molino quale profitto del reato: si deduce che la società ricorrente è cessionaria d'azienda e la cessione è avvenuta molto tempo dopo l'erogazione del finanziamento incamerato dalla Cerere srl, cosicché il presunto illecito si è consumato nel corso della gestione della Cerere, che ha ceduto a titolo oneroso l'azienda alla Tandoi. Per tale ragione ai sensi dell'art.33 d.lgs. il cessionario non può subire la confisca, trattandosi di società diversa da quella nella cui attività è stato commesso il reato e non pare trascurabile che il Ministero dello Sviluppo economico abbia revocato le agevolazioni finanziarie in danno della Cerere e non della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi dei motivi già proposti in appello, disattesi dalla Corte di appello con argomentazioni lineari, puntuali e coerenti, con le quali i ricorrenti non si confrontano minimamente, limitandosi a ribadire la propria prospettazione ed articolando motivi in fatto, così da incorrere nel vizio di aspecificità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Va ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Ed è noto che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a

fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n.31193 del 17/04/2015).

Precisato inoltre, che nel caso di giudizi conformi, come nella fattispecie per la posizione dei ricorrenti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si saldano e si integrano, costituendo un corpo motivazionale unitario, la sentenza impugnata non incorre nel vizio di illogicità o contraddittorietà denunciato, in quanto contiene una ricostruzione completa della vicenda ed una giustificazione coerente, logica e corretta della decisione, atteso che gli elementi esaminati, anche alla luce delle deduzioni difensive, depongono per la sussistenza del reato contestato e per la responsabilità degli imputati.

Emerge, infatti, pacificamente dalla ricostruzione operata dai giudici di merito la elusione del vincolo di destinazione imposto con il finanziamento pubblico erogato, essendo stato stravolto e travolto l'obiettivo per il quale il progetto industriale era stato finanziato per effetto delle modifiche apportate dagli imputati con le condotte indicate nell'imputazione.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che l'iniziativa industriale era stata finanziata con contributo statale e si inseriva nel Patto Territoriale del Materano con la specifica finalità di promuovere i sistemi imprenditoriali locali e delle aree interessate sul piano della competitività, dell'occupazione e dello sviluppo: in tale linea di promozione dell'industria locale e della materia prima locale si inseriva il finanziamento del complesso industriale, composto dal mulino, oggetto del contributo ministeriale, e dal pastificio, oggetto del contributo regionale, quali parti di un processo produttivo unitario, destinato alla produzione di pasta di semola di grano duro della varietà Senatore Cappelli, tipica della collina materna, in modo da valorizzare la produzione locale, con un completo sistema di integrazione verticale, in quanto il grano sarebbe stato conferito dai produttori, soci della Cerere srl finanziata, e l'intero processo di trasformazione in prodotto finito sarebbe avvenuto in loco, senza interventi di terzi e con divieto di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino.

Era, infatti, prevista la costruzione di un pastificio completo di reparto molitorio in modo che nessuna fase di lavorazione debba avvenire presso terzi: dunque, un progetto unitario, nel cui ambito molino e pastificio costituivano elementi inscindibili, tant'è che solo in forza di tale elemento era stato possibile derogare alla normativa comunitaria, che vieta finanziamenti all'industria molitoria.



Ed in tutti gli atti esaminati dai giudici di merito, sia quelli che avevano erogato i finanziamenti, sia l'istruttoria redatta dall'istituto di credito, incaricato dal Ministero, sia dalla relazione ispettiva ministeriale del febbraio 2006, l'interdipendenza funzionale tra mulino e pastificio risulta ribadita quale nucleo centrale del progetto industriale, il cui scopo era quello di creare una filiera produttiva locale, rispondente agli obiettivi del Patto Territoriale, ed in tal senso il beneficiario dell'agevolazione si era impegnato a destinare la produzione di semola, ottenuta dal mulino, esclusivamente all'impiego di produzione di pasta manifatta nel pastificio aziendale, realizzato sul medesimo lotto di terreno.

Impegno affatto rispettato dalla Cerere srl, essendosi accertato che, dopo la cessione del ramo di azienda (molino e pastificio) alla Tandoi spa, oltre i due terzi della semola prodotta venivano dirottati presso gli impianti della società acquirente, siti in Corigliano d'Otranto, in patente violazione del vincolo di destinazione imposto all'atto dell'erogazione del finanziamento e del radicamento territoriale del complesso industriale, che ne aveva giustificato l'inserimento nel Patto Territoriale del Materano.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il conferimento della semola ad un diverso pastificio, sebbene appartenente al soggetto cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d'azienda, pur non integrando la vendita a terzi, configura la violazione dell'obbligo cui era subordinata la concessione del contributo ovvero l'obbligo del conferimento al pastificio aziendale, anch'esso oggetto di agevolazione, realizzato sul medesimo lotto di terreno.

Ed in ciò hanno correttamente ravvisato lo stravolgimento del progetto originario e la deviazione rispetto alla destinazione assegnata al contributo pubblico, integrante l'illecito contestato, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali l'interesse tutelato dall'art. 316 bis cod. pen. è quello alla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica ed alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle prestazioni pubbliche, tant'è che il delitto si realizza nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.

La norma, in sostanza, ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività di per sé considerata, nel senso che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato ed al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico (Sez. 6, n. 47311 del 03/11/2003, Giorgi, Rv. 227469), con la conseguenza che si verifica certamente distrazione del contributo pubblico dalla finalità prevista

nell'ipotesi di scostamento *in itinere* dal progetto finanziato, sì da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso (Sez. 6, n. 23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Saia, Rv. 253026).

Deviazione dal progetto originario, riconosciuta e ritenuta anche dall'ente erogante, che ha revocato il finanziamento in data 3 luglio 2008 per l'accertata non conformità dell'investimento realizzato rispetto al progetto di investimento originario, con pronuncia ormai definitiva.

Correttamente i giudici hanno disatteso la tesi dei ricorrenti, secondo la quale l'unico obbligo imposto al soggetto finanziato era il divieto di vendita a terzi, nella specie insussistente poiché il mulino ed il pastificio di destinazione appartenevano allo stesso soggetto, trattandosi di interpretazione riduttiva e formale, che prescinde dall'analisi ricostruttiva e sostanziale degli scopi per cui i finanziamenti erano stati erogati.

Efficacemente si afferma in sentenza che alla stregua del vincolo di integrazione verticale tra mulino e pastificio collocati sullo stesso terreno, previsto nel progetto originario, il mulino non poteva considerarsi reparto produttivo del pastificio sito in Corigliano d'Otranto.

Altrettanto correttamente i giudici hanno individuato quale indicatore rilevante della finalità elusiva perseguita dagli imputati, la modifica dello statuto della Cerere srl, effettuata dopo la cessione delle quote alla Tandoi spa, che ne diventava socio di maggioranza: con tale modifica si ampliava l'oggetto sociale, prevedendo "non più la trasformazione, commercializzazione e promozione delle produzioni agricole pregiate delle colline lucane", ma "lo svolgimento di attività di trasformazione, commercializzazione e promozione delle produzioni agricole pregiate e tipiche dell'intero meridione italiano".

La modifica, estremamente significativa, rende evidente il mutamento di obiettivo e di programma, che si dilata oltre l'ambito territoriale locale, la cui valorizzazione costituiva la ragione specifica del finanziamento del progetto industriale.

Analogamente i giudici hanno valorizzato, quali elementi indicativi della deviazione dal progetto originario e della finalità perseguita dagli imputati le modifiche apportate all'impianto di molitura della semola per ottenerne una maggiore raffinazione ed un aumento di quantità prodotta e la modifica del sistema di scarico con braccio telescopico, funzionale al trasferimento in autocisterne ed alla destinazione ad altri impianti della Tandoi - v. sul punto le dichiarazioni del teste Gallo riportate a pagina 8 della sentenza di primo grado-.

Analogo rilievo è stato attribuito all'accertato impiego massiccio di grano di provenienza estera, anziché di grano locale, disattendendo la giustificazione fornita dai ricorrenti, secondo la quale la fornitura era necessaria, in mancanza di

materia locale dopo un periodo di siccità, per la messa a regime dell'impianto, in quanto le ingenti quantità acquistate sino a febbraio 2006 erano incompatibili con l'esigenza tecnica prospettata, da esaurire entro il 2005- v. pag. 7-8 della sentenza di primo grado-.

Giustificata è pertanto, la valutazione dei giudici di merito quanto alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, risultando irrilevante, alla luce dell'interesse tutelato dalla norma, la deduzione dei ricorrenti in merito alla funzionalità del pastificio materano ed al trasferimento presso altro pastificio solo della semola prodotta in eccesso, atteso che l'impianto era stato modificato proprio per aumentare la produttività e dirottare l'eccedenza ad altro pastificio della Tandoi, che di tale produzione si avvantaggiava.

2. Anche le censure relative al profilo psicologico del reato si risolvono in una contestazione della motivazione, invece, adeguata e completa.

I giudici di merito hanno, infatti, motivatamente disatteso la prospettazione difensiva dei ricorrenti, secondo la quale il dolo è inconciliabile con la condotta trasparente tenuta, dimostrata dalla costante interlocuzione con gli organi competenti, spiegando che proprio la comunicazione agli organi di controllo delle iniziative e degli obiettivi della società acquirente ne dimostra la consapevolezza della incompatibilità con il progetto originario e con gli obblighi assunti dalla Cerere srl in sede di concessione dei finanziamenti.

In tal senso devono leggersi anche le richieste di autorizzazioni e pareri a sostegno del diverso obiettivo e degli interessi, che la società acquirente intendeva perseguire: decisiva in proposito è la circostanza che, anche dopo la richiesta del 10.5.2005 di "autorizzazione all'ampliamento della capacità produttiva del mulino, a vendere a terzi la quantità derivante dall'aumento della produzione ed a trasferire la produzione di semola anche in altre unità produttive di proprietà di terzi interessati all'acquisto di un ramo o dell'intera azienda", alla quale la Provincia aveva risposto negativamente il 22 febbraio 2006, ritenendo le richieste non conformi a quanto stabilito nell'istruttoria tecnico economica, la semola continuava ad essere trasferita dalla Tandoi presso il proprio pastificio - v. pag. 7 sentenza di primo grado-.

L'obiettivo del Tandoi era pertanto, più che chiaro ed è stato perseguito nella consapevolezza della non conformità al progetto finanziato.

Ed è pacifico che la diversa destinazione rispetto allo scopo per il quale il finanziamento è stato concesso può spaziare dal semplice non utilizzo, all'appropriazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d'interesse aziendale, ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era stato concesso, essendo ovvio che la individuazione e la valutazione

dell'interesse pubblico da agevolare spetta soltanto allo Stato o al diverso ente pubblico erogante, mentre nel caso di specie è il vertice della società acquirente a sovrapporre i propri obiettivi ed interessi a quelli dell'ente erogatore.

E' altresì, pacifico che l'elemento soggettivo si risolve nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, rimanendo, quindi, irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire, atteso che ove il contributo erogato non avesse potuto seguire, per qualsiasi obiettiva sopravvenienza, la destinazione prevista, se ne sarebbe dovuto rendere conto all'ente erogante, nel rispetto della disciplina normativa che regola l'erogazione, e predisporre eventualmente alla restituzione.

Irrilevante è, pertanto, la deduzione dei ricorrenti circa il mantenimento dei livelli occupazionali e della funzionalità dell'impianto assicurato dall'intervento della Tandoi, rientranti tra gli obiettivi del progetto finanziato, in quanto tali obiettivi risultano paralleli a quello perseguito e conseguito dalla Tandoi spa, non consentito, estraneo, anzi, incompatibile con le finalità del progetto originario.

3. Alla luce della ricostruzione operata risultano palesemente infondati i motivi proposti nell'interesse della società acquirente, che ripropongono argomentazioni in fatto e in diritto, già motivatamente respinte dai giudici di merito con valutazioni corrette, atteso che il trasferimento della materia prima molita a Matera presso il pastificio della Tandoi, sito in altra regione, ha comportato la delocalizzazione della produzione e ha snaturato l'unitarietà del progetto originario, che prevedeva l'inscindibilità della catena produttiva.

Indubbio è, quindi, il vantaggio conseguito dalla società acquirente, dapprima affittuaria poi acquirente del ramo d'azienda, ed indubbio che il reato dal quale deriva la responsabilità amministrativa dell'ente è la malversazione a danno dello Stato, realizzato mediante la stipula di detti contratti, riconducibili alla figura del reato contratto, in quanto tramite detti strumenti negoziali, ispirati *ab origine* da finalità illecite, la Tandoi ha acquisito al proprio patrimonio il mulino, costruito con i fondi pubblici, dei quali detta società non avrebbe mai potuto beneficiare.

Trattasi quindi, del bene che costituisce il profitto del reato, di derivazione diretta dal reato, ormai sfruttato ed inserito nella catena produttiva della società acquirente, e pertanto, interamente confiscabile, non essendo possibile, come richiesto dalla ricorrente, in presenza di un contratto di matrice illecita distinguere tra profitto e utile netto.

Conseguentemente è corretta la valutazione dei giudici di merito sul punto, atteso che in tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione

causale dal reato presupposto e non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il "profitto lordo" o il "profitto netto", ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto (Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Rv. 264941 e Sez.3, n. 15249 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 263042).

La richiesta della ricorrente di scorporare dalla nozione di profitto i vantaggi conseguiti dal danneggiato, nella specie la Provincia di Matera, risulta ^{del tutto} infondata,  in quanto presuppone un diverso inquadramento del reato presupposto, come reato in contratto, in cui l'illiceità non incide sul momento genetico del contratto, ma sulla fase esecutiva, il che, per quanto sinora illustrato, è stato motivatamente escluso.

Manifestamente infondata è la richiesta applicazione dell'art. 33 d.lgs. 231/2001 difettandone i presupposti, in quanto applicabile ai casi di cessione di azienda quando il reato presupposto sia commesso dagli amministratori dell'ente cedente prima della cessione dell'azienda, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, in cui gli amministratori dell'ente cessionario concorrono nella commissione del reato.

4. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di rilevare d'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per prescrizione, dedotta solo in sede di discussione (con richiesta di ricalcolare i periodi di sospensione, erroneamente indicati dai giudici, da cui discenderebbe che la prescrizione è maturata in pendenza dei ricorsi), come costantemente affermato da questa Corte e da ultimo ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818, che, ponendosi nella linea già tracciata dalle pronunce delle Sezioni Unite De Luca, Cavalera e Bracale, ha ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, impediscono la valida costituzione del rapporto processuale d'impugnazione e sono di ostacolo a far valere o a rilevare d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur se maturata in data anteriore alla sentenza di merito, ma non dedotta né rilevata in quella sede.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/06/2016